



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC025/ 189

DEL 09/05/2019

DIPARTIMENTO Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – AUA - MAGMA SpA - Stabilimento sito Loc. Zona Salvaiezzi Chieti - Atto di adozione -

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ISTANZA

Impresa	MAGMA. SpA.
P.IVA/C.F.	01336230683
Sede Legale	
Stabilimento	Loc Zona Salvaiezzi Chieti
dati catastali	
Gestore dello stabilimento	Magni Mauro
Attività	Fabbricazione di materiale plastico in forma primaria: compounds

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- VISTO** il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133);
- VISTA** la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - “Norme in materia ambientale”;
- VISTA** la Legge Regionale 22 novembre 2001, n. 60 e s.m.i. - “Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”;
- VISTA** la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. - “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTA	la Delibera di Giunta Regionale 04 agosto 2015, n. 668 – “D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale- indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura”;
VISTO	il Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 51/9 e 51/10 del 16/12/2015;
VISTA	la Delibera di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517 – “Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2”;
VISTO	il vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria;
VISTA	la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 – “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”;
VISTO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ la ditta MAGMA. SpA di Chieti, per l'impianto sito in Località Zona Ind.le Salvaiezzì Chieti, già iscritta al RIP dalla Provincia di Chieti con nota del 21/01/2014 prot. 2563 ed autorizzata dalla provincia di Chieti in art. 269 con Determina CH 2012/00 del 18/04/2012; ✓ la ditta MAGMA. SpA ha presentato la domanda in Autorizzazione Unica Ambientale per il tramite del SUAP; - Che la ditta in parola ha richiesto l'AUA, per i seguenti titoli abilitativi (<i>art.3 del DPR 59/2013</i>): <ul style="list-style-type: none"> c) <i>autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</i> e) <i>comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;</i> g) <i>comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</i>
VISTA	la documentazione trasmessa dal SUAP
RICHIAMATO	per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento, il verbale della conferenza di servizi del 12/04/2019 ;
CONSIDERATO	l'assenso del Comune di Atesa ai sensi ex art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990;
CONSIDERATO	l'assenso della ASL02 Chieti Lanciano Vasto ai sensi ex art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990
PRESO ATTO	✚ del Parere Favorevole dal rappresentante dell' ARTA , espresso in conferenza di Servizi del 12/04/2019;

- ✚ del Parere Favorevole (*efficace*) dal rappresentante della Provincia Chieti, con riferimento alla procedura semplificata in cui al capo V della parte IV del Titolo I del TUA datato 12/04/2019, pervenuto a questo Servizio il 12/04/2019 prot. 114681/19.

- PRESO ATTO** dell'art. 2 lettera c) del DPR 59/2013, in cui i *“soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale”*
- PRESO ATTO** di adottare, in endo-procedimento, l'AUA presentata dall'impresa in parola, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati di competenza di altri Enti e Organismi previsti, dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività dell'impresa e non ricompresi espressamente dal presente atto;
- ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- VISTA** la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 - “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- A. **di adottare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endo-procedimentale per l'**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**, da trasmettere al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 59/2013, per lo stabilimento della ditta **MAGMA. SpA** con sede in **Località Zona Ind.le Salvaiezzi di Chieti** relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- ✓ *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - ✓ *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
 - ✓ *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- Ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013, la presente autorizzazione ha una durata di 15 (quindici anni) che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento all'impresa da parte del SUAP competente, essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza (relazione tecnica schemi impiantistici, planimetrie, ecc.) e delle eventuali integrazioni, a disposizioni degli Enti/Organismi preposti ai controlli.

B. **di specificare** che l'A.U.A. è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico – gestionali riportate:

✚ del Parere Favorevole dal rappresentante dell'**ARTA**, espresso in conferenza di Servizi del 12/04/2019, con le seguenti prescrizioni:

-Il gestore deve conservare, per tutta la durata della Autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli Impianti, a disposizione dell'Autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità competente per aderire all' A.U.A., copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

Il sistema di abbattimento installato per la depurazione degli effluenti gassosi, deve essere sottoposto a manutenzione, secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore, da documentare tramite annotazioni sul registro delle manutenzioni

In particolare si prescrive alla Ditta quanto di seguito elencato:

Punti di Emissione E1-E2:

-Deve essere sempre assicurata la presenza di una targa metallica o altro sistema indelebile in corrispondenza del camino con indicazione della sigla del punto di emissione, come da Quadro Riassuntivo delle Emissioni, e del diametro del camino stesso.

-Deve essere sempre assicurata la presenza di idonea struttura di accesso al punto di prelievo, allestita secondo le vigenti norme di sicurezza.

-La Ditta deve eseguire autocontrolli, sulle Emissioni, con periodicità semestrale; le risultanze analitiche devono essere tempestivamente trasmesse al Distretto Arta di Chieti.

-La campagna di rilevamenti deve essere eseguita sempre nelle condizioni di esercizio più gravose.

-L'azienda dovrà essere dotata di apposito registro vidimato su cui riportare le risultanze analitiche relative agli autocontrolli effettuati. Dovrà dotarsi di analogo registro ove riportare le date degli interventi di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni unitamente alle date degli interventi di pulizia e manutenzione degli impianti, secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.

Punti di Emissione E3-E4:

Il sistema di abbattimento installato per la depurazione degli effluenti gassosi, deve essere sottoposto a manutenzione, secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore, da documentare tramite annotazioni sul registro delle manutenzioni.

Relativamente alle emissioni diffuse si prende di quanto dichiarato dalla ditta al capitolo 11 della relazione tecnica e si chiede il mantenimento delle misure descritte al fine di impedire eventuali disturbi e/o molestie all'igiene dell'eventuale abitato limitrofo, in linea con le migliori tecnologie disponibili.

In particolare le strade ed i piazzali dovranno essere mantenuti puliti in modo da minimizzare l'eventuale sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli.

✚ del Parere Favorevole (*efficace*) dal rappresentante della Provincia Chieti, con riferimento alla procedura semplificata in cui al capo V della parte IV del Titolo I del TUA datato 12/04/2019, pervenuto a questo Servizio il 12/04/2019 prot. 114681/19 (**Allegato 1**), con le relative prescrizioni.

C. **di rispettare il QRE** che è parte integrale e sostanziale della presente autorizzazione (**Allegato 2**) datato **16/04/2019**.

D. di attenersi a quanto descritto nella documentazione presentata per l'autorizzazione dell'AUA.

L'esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- ✓ Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento, al fine di accertarne l'efficienza;
- ✓ Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla Norma UNI EN e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
- ✓ Opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti motivata dalla loro manutenzione o di guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro otto ore successive all'evento alla Autorità Competente, al Comune, all'ARTA e ASL competenti per territorio.
- ✓ Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti ad essi collegati.
- ✓ di specificare che in materia di sanzioni si fa riferimento alle norme settoriali

AVVERTE CHE

- La Regione Abruzzo, in qualità di autorità competente, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.
- L'impresa che intenda effettuare modifiche dell'attività e/o dell'impianto è tenuta a rispettare quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
- La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata al SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo le modalità indicate all'art. 5 del D.P.R. 59/2013.
- Nel caso di modifica del Gestore dello stabilimento all'impresa è fatto obbligo di comunicare detta modifica.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento endo-procedimentale, in modalità telematica, al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo all'impresa e, contestualmente, a trasmetterlo

ai destinatari di seguito elencati [tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 coinvolti nel procedimento]:

- Regione Abruzzo, - DPC 025 Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA;
- Comune di Chieti (CH);
- ARTA - Distretto Provinciale di Chieti,
- Alla ASL 02 di Chieti Lanciano Vasto

per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Abruzzo, o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni, ai sensi di legge, dal rilascio del titolo da parete del SUAP.
- Il rispetto di quanto prescritto nella presente AUA costituirà condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa.
- Eventuali autorizzazioni inerenti ai medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui la presente autorizzazione diventa vigente.

Estensore

Vinicio Buzzelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. Enzo Franco De Vincentiis)

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Iris FLACCO)

Firmato digitalmente